

N. 00281/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02773/2002 REG.RIC.

N. 01648/2004 REG.RIC.

N. 02552/2006 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto****(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2002, proposto da:
Mazzacavallo Societa' Agricola Sas, Corà Andrea e Corà Marino
Fortunato, rappresentati e difesi dagli avv. Graziano Stocco, Alessandro
Pizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione, ai sensi
dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Santa Maria di Sala - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv.
Domenico Giuri, Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso
Domenico Giuri in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P.
Lybra;

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2004, proposto da:
Azienda Agricola Mazzacavallo Sas, Corà Andrea e Corà Marino
Fortunato, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Pizzato,
Graziano Stocco, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione
ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Santa Maria di Sala - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv.
Domenico Giuri, Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso
Domenico Giuri in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P.
Lybra;

sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2006, proposto da:
Agricola Mazzacavallo Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro
Pizzato, Graziano Stocco, con domicilio eletto presso la Segreteria della
Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Santa Maria di Sala - (Ve), rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Giuri, con domicilio eletto presso Domenico Giuri in
Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Lybra; Regione Veneto -
(Ve);

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2773 del 2002:
delle deliberazioni C.C. nn. 36/2002, n. 37/2002 e 49/2002; nonché,
con i motivi aggiunti successivamente proposti, dell'ordinanza sindacale
n. 49/2002, dell'ordinanza dirigenziale n. 44/2003, del provvedimento

dirigenziale di reiezione dell'istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria per otto silos, dell'ordinanza dirigenziale n. 45/2003 che ha ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino dei luoghi.

quanto al ricorso n. 1648 del 2004:

del permesso edilizio a sanatoria n. 8361 dell'8.4.2004, nella parte in cui ha imposto le prescrizioni identificate con i nn. 3 e 5 .

quanto al ricorso n. 2552 del 2006:

del provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria di Sala, n. 19421 del 3.8.2006, di diniego di condono edilizio di otto silos per lo stoccaggio del mangime e di una tettoia..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti successivamente depositati con riferimento al ricorso n. 2773/2002;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria di Sala - (Ve) per ciascuno dei gravami proposti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è azienda agricola esercitante sin dal settembre del 1990 in Comune di Santa Maria di Sala, località Mazzacavallo, attività di allevamento suinicolo a carattere intensivo e precisamente sui terreni di

proprietà di Corà Andrea, di cui è usufruttuario Corà Marino Fortunato, anch'essi ricorrenti.

L'area ha da sempre avuto destinazione agricola, nonostante il successivo incremento in zona di insediamenti residenziali, così da essere ricompresa nel centro abitato, situazione che progressivamente ha visto il verificarsi di episodi di intolleranza alla presenza dell'allevamento, in modo particolare per le emissioni odorigene sgradevoli.

Nonostante i pregressi tentativi della società agricola di ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione che in qualche misura ovviassero o mitigassero le emissioni odorigene, nessun risultato utile veniva conseguito avendo l'amministrazione denegato il rilascio dei titoli abilitativi, diniego peraltro contestato dalla ricorrente società con autonomo gravame.

In questo contesto, l'amministrazione comunale è dapprima intervenuta con una deliberazione del Consiglio Comunale, n. 36 del 26 settembre 2002, avente per oggetto: "Tutela del territorio agricolo e incompatibilità delle aziende che ricadono in zona impropria", con la quale, con specifico riguardo ad ambiti territoriali caratterizzati da particolari valenze (sottozona agricola E2/A – area rurale storica – ambiti connotati da particolari valenze storiche; sottozona agricola speciale E2/B – parco agrario fluviale – ambiti di rilevante interesse paesaggistico - ambientale; sottozona agricola speciale E2/C – corridoio ecologico – ambiti per la tutela degli ecosistemi e della specie faunistica) venivano dettati gli indirizzi per meglio specificare la loro disciplina urbanistica, previo censimento e successiva schedatura, rimandando ad

una successiva variante parziale o eventualmente generale la concreta individuazione delle attività presenti sul territorio e rimettendo al Sindaco l'adozione di eventuali provvedimenti al fine di assicurare le condizioni di salubrità e di igiene, ovviando a situazioni di disagio e molestia alla salute pubblica attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti dall'ordinamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS n. 1265/34, con i poteri conferiti dall'art. 50 del D.lgs. 267/00.

Seguiva quindi l'adozione di una variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4 L.r. 61/85 e s.m.i., D.C.C. n. 37/2002, al fine di adeguare l'art. 85 delle n.t.a del vigente P.R.G. alla delibera n. 7949/89 della Giunta Regionale del Veneto, variante successivamente approvata con delibera consiliare n. 49/2002.

In base alle modifiche apportate per effetto della variante all'art. 85 n.t.a., per quanto riguarda specificatamente le sottozone agricole speciali E2/A, E2/B (ove è localizzata la società ricorrente) ed E2/C, è stato introdotto il divieto di costruzione di nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, stante il particolare pregio sotto il profilo storico e paesaggistico - ambientale delle zone considerate.

Per quanto riguarda gli insediamenti esistenti, legittimamente realizzati o legittimati, è stata prevista la possibilità di intervenire solo per la manutenzione ordinaria delle strutture produttive

Avverso le deliberazioni consiliari così assunte dall'amministrazione comunale, insorgevano i ricorrenti con l'atto introduttivo del giudizio di cui al primo ricorso indicato in epigrafe, n. 2773/2002, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

- Violazione art. 7 L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, stante il carattere puntuale della variante, diretta sostanzialmente a disciplinare l'area sulla quale è localizzata l'azienda Mazzacavallo, da cui le doglianze di mancata partecipazione procedimentale.
- Violazione dell'art. 31 della L.r. 61/85 e della L.r. 24/85, per contrasto con i contenuti della normativa regionale per le aree agricole.
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento della P.A., tenuto conto della brevità dei tempi impiegati per procedere all'adozione e successiva approvazione della variante contestata.
- Sviamento di potere, mancata valutazione degli interessi coinvolti e dei principi costituzionali di tutela della proprietà privata, trattandosi di variante urbanistica finalizzata al diverso obiettivo di risolvere problemi di natura sanitaria e di vicinato.

Peraltro, la situazione relativa alle condizioni di igiene delle strutture produttive dava luogo all'adozione di una ordinanza sindacale n. 49 del 18.12.2002, con la quale - facendo seguito ad una precedente ordinanza (n.30/2001), ove venivano dettate alcune condizioni al fine di migliorare la situazione relativa alle emissioni odorigene derivanti dalla presenza dell'allevamento suinicolo, in particolare mediante l'attivazione di un impianto di aspirazione - non avendo la società presentato delle soluzioni considerate apprezzabili da A.R.P.A.V. e dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, l'azienda Mazzacavallo veniva nuovamente invitata a predisporre le analisi circa il livello di emissioni e a presentare nuove soluzioni progettuali per il loro mitigamento.

Avverso tale ordinanza sono stati quindi incardinati nel giudizio in oggetto i primi motivi aggiunti, notificati il 23.1.2003, con i quali parte ricorrente, riconducendo tale provvedimento nell'ambito della complessa vicenda coinvolgente la permanenza dell'insediamento agricolo intensivo e la sua compatibilità con gli insediamenti abitativi circostanti, ha denunciato i seguenti motivi di illegittimità:

- Incompetenza del Vicesindaco, violazione dell'art. 53 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto comunale e dell'art. 217 del T.U.LL.SS., violazione dell'art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per carenza di motivazione relativamente all'avvenuta sostituzione del Sindaco - Violazione dell'art. 50 del D.lgs. 267/00 per carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza
- Eccesso di potere sotto il profilo della falsità del presupposto, in modo particolare per quanto riguarda l'incompatibilità urbanistica dell'allevamento ed inconferenza del richiamo alla D.G.R. n. 7949/89, nonché irragionevolezza delle prescrizioni impartite e del termine assegnato.
- Carenza di istruttoria e di motivazione, con richiamo alle doglianze già svolte avverso le modifiche all'art. 85 delle n.t.a. introdotte per effetto della variante impugnata con il ricorso introduttivo ed alle limitazioni ivi previste circa le possibilità di eseguire sugli insediamenti esistenti interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.

Con ordinanza cautelare n. 67/2003, ravvisati apprezzabili profili di fumus, veniva accolta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati limitatamente all'ordinanza n. 49/2002.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 5 settembre 2003, sempre incardinati nel ricorso n. 2773/02 originariamente proposto, parte istante ha altresì denunciato l'illegittimità dell'ulteriore ordinanza, n.44/2003, questa volta assunta dal Dirigente del Settore tecnico del Comune di Santa Maria di Sala, con la quale è stato ingiunto di provvedere entro trenta giorni alla disattivazione di 18 aspiratori, installati in un fabbricato adibito a sala parto e allo svezzamento dei nuovi nati.

In tale sede sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

- Incompetenza del Dirigente comunale con riferimento agli artt. 216 e 217 T.U.LL.SS., eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell'operato dell'amministrazione.
- Eccesso di potere per irragionevolezza delle prescrizioni impartite e del termine assegnato; violazione dell'art. 50 del D.lgs. 267/00 ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, trattandosi di provvedimento sostanzialmente riconducibile alle ordinanze contingibili ed urgenti, come tale riservato alla competenza del Sindaco. Inoltre, detta tipologia di provvedimento deve essere assunta sulla base di precisi presupposti, tuttavia non rinvenibili nel caso di specie. Peraltro, a conferma del difetto di istruttoria e di motivazione denunciati, i contestati aspiratori risultavano già sostanzialmente autorizzati, nonostante l'amministrazione non avesse formalmente rilasciato il titolo abilitativo.
- Carenza di istruttoria e mancata valutazione degli interessi in gioco; mancata tutela dell'affidamento.

Con ordinanza cautelare n. 507/2003, veniva accolta l'istanza di sospensione limitatamente all'ordinanza n. 44/2003.

Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 31 ottobre 2003, sono stati altresì impugnati l'ordinanza n. 43/2003 con la quale è stata imposta la sospensione dei lavori e quindi è stata denegata con provvedimento del 7 agosto 2003, n. 17870, la sanatoria richiesta dall'azienda per la realizzazione di alcuni silos, utilizzati all'interno dell'insediamento, nonché la successiva ordinanza n. 45/2003 con la quale il Dirigente del Settore Tecnico ha ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

In dettaglio, trattasi di una serie di interventi edilizi, sanzionati dall'amministrazione in quanto ritenuti abusivi, consistenti nell'ampliamento verso nord del fabbricato individuato con la lettera "C", mediante la realizzazione di una struttura realizzata con blocchi di calcestruzzo ("paddok"); nell'installazione di otto silos, diversamente localizzati, e nell'installazione di quattro apparati di refrigerazione sui fabbricati individuati con le lettere "D" ed "E". Inoltre veniva contestata la presenza abusiva di tre serbatoi di G.P.L. e di due camini posti sulla parete sud-est del fabbricato "E".

Con tali ulteriori motivi venivano dedotte le seguenti doglianze:

- Eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti.
- Contraddittorietà con la precedente autorizzazione edilizia n.5023/95, che aveva legittimato la presenza dei tre serbatoi GPL, mentre per i camini è stata rilevata la loro riconducibilità ad interventi non sanzionabili con la demolizione.

Inoltre, viene denunciato il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti, non avendo l'amministrazione accertato che per quanto riguarda il paddok ed i raffrescatori, dette opere risultavano già spontaneamente rimosse da parte della ricorrente.

Con riguardo al diniego di sanatoria, che ha interessato in particolare l'avvenuta realizzazione degli otto silos, la difesa istante ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/01, la violazione dell'art. 76 della L.r. 61/85 e dell'art. 4 del regolamento edilizio, nonché l'illegittimità derivata dalla prescrizione contenuta nell'art. 85 delle N.t.a., nonché la violazione dell'art. 7 della legge 241/90 per violazione del contraddittorio, la carenza di motivazione e di istruttoria.

A tale riguardo, la difesa istante ha particolarmente insistito circa la qualificazione dei silos quali interventi riconducibili a pertinenze o impianti tecnologici, di dimensioni ridotte, utilizzabili in via precaria e non permanente, come tali non assoggettabili a permesso di costruire e quindi alle sanzioni edilizie per la loro abusiva realizzazione

Dette caratteristiche impediscono quindi, ad avviso degli istanti, la stessa applicazione del disposto, ancora una volta contestato, di cui all'art. 85 delle n.t.a, non potendosi ricondurre tali opere a interventi di nuova costruzione, come tali vietati dalla prescrizione urbanistica, di cui comunque viene ribadita l'illegittimità, così da rendere illegittimi anche gli atti che ne costituiscono diretta applicazione

.Il Comune di Santa Maria di Sala si è costituito in giudizio, contestando ogni doglianza dedotta sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti successivamente depositati, rilevando preliminarmente l'inammissibilità dei primi motivi aggiunti, in quanto aventi per oggetto

provvedimenti del tutto svincolati dalle censure dedotte avverso la variante urbanistica impugnata con il ricorso principale.

Nel merito, la difesa dell'amministrazione ha quindi controdedotto in ordine a tutte le censure, dando atto, per quanto riguarda i motivi proposti avverso il diniego di sanatoria, dell'erronea inclusione dei serbatoi GPL, debitamente autorizzati, e dell'avvenuta rimozione spontanea del paddok e dei raffrescatori e della necessità della sola autorizzazione edilizia per i camini, con tutte le conseguenze derivanti in ordine al tipo di sanzione applicabile (pecuniaria e non demolitoria).

Con sentenza semplificata n. 5840/2003 il giudizio veniva definito con parziale accoglimento dei motivi dedotti: tuttavia, detta pronuncia è stata dichiarata nulla in sede di appello con sentenza n. 4131/2011, in quanto, stante l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di condono degli abusi edilizi, risultavano sospesi ex lege i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, per cui risultava inibito al Tribunale la definizione della causa nel merito.

Per l'effetto, la causa veniva rimessa al giudice di primo grado.

Con atto di riassunzione, pertanto, i ricorrenti provvedevano a riproporre le medesime censure già dedotte con i ricorsi in precedenza proposti.

Nelle more si verificavano due nuovi avvenimenti che hanno interessato, per un verso, gli aspiratori, o camini, già oggetto delle ordinanze n. 44/2003 (con la quale era stata ordinata dal Dirigente la disattivazione di tutti i 18 aspiratori) e n. 45/2003 (con la quale e limitatamente a due dei 18 camini l'amministrazione ne aveva imposto la demolizione), per i quali era stata presentata istanza di sanatoria e, per

altro verso, gli otto silos per i quali, come sin qui ricordato, era stata rigettata la domanda di sanatoria ordinaria e per i quali l'azienda agricola Mazzacavallo successivamente ha ritenuto di presentare domanda di condono edilizio, ai sensi della normativa di cui alla legge 326/2003, istanza che peraltro comprendeva, oltre ai già ricordati otto silos, anche altre opere abusive, tra cui una platea in calcestruzzo ed una tettoia a copertura di due contenitori di gasolio.

Orbene, con specifico riguardo agli aspiratori – per due dei quali la stessa amministrazione aveva peraltro convenuto circa l'inapplicabilità della sanzione demolitoria, trattandosi di opere suscettibili di autorizzazione – con provvedimento n. 8361 dell'8 aprile 2004 veniva rilasciato il permesso edilizio in sanatoria.

Tuttavia, in tale occasione, l'amministrazione, nel rilasciare il titolo edilizio, includeva una serie di prescrizioni speciali, in particolare ai punti 3 e 5, con le quali ha rispettivamente imposto : “l'obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni speciali comminate dalla Commissione Edilizia Comunale, dalla Commissione Edilizia Integrata con gli esperti per i Beni Ambientali o altro ente che ha espresso parere in materia” e di acquisire” il parere favorevole dell'A.R.P.A.V. e Provincia di Venezia con riferimento all'impianto di abbattimento degli odori degli estrattori. Tale parere favorevole e la conseguente realizzazione dei relativi impianti costituiranno, altresì condizione per il rilascio del certificato di agibilità”.

Avverso tale provvedimento, nella parte in cui ai punti 3 e 5 ha imposto le specifiche prescrizioni testè richiamate, la società proponeva il secondo ricorso indicato in epigrafe, n. 1648/2004, denunciandone

l'illegittimità per violazione di legge, art. 36 D.P.R. 380/01, art. 97 L.r. 61/85, in quanto l'amministrazione, nel rilasciare il permesso edilizio in sanatoria per interventi ritenuti compatibili con le prescrizioni urbanistico - edilizie, non poteva allo stesso tempo e contraddittoriamente imporre ulteriori prescrizioni o variazioni delle opere al fine di renderle conformi alla disciplina urbanistica.

Veniva altresì denunciata la violazione della normativa urbanistico - edilizia e la mancanza di fondamento normativo, la contraddittorietà e la perplessità dell'operato dell'amministrazione, in quanto i contenuti delle prescrizioni contestate riguardano profili esulanti gli aspetti di carattere specificatamente edilizio che devono essere valutati in occasione del rilascio del titolo in sanatoria.

Lo stesso richiamo al certificato di agibilità, rilasciabile solo all'esito dei pareri favorevoli espressi dalle autorità preposte, risulta fuorviante, trattandosi di adempimento successivo al rilascio della sanatoria edilizia ed interessante profili diversi.

La perplessità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in parte qua, sono ulteriormente rilevabili con riguardo alla richiesta di ulteriori pareri favorevoli da parte di altre autorità (A.R.P.A.V. e Provincia di Venezia), per opere comunque ritenute conformi alla disciplina urbanistica. Infine, le stesse prescrizioni sono da ritenersi contraddittorie ed indeterminate, prive di adeguato supporto motivazionale.

L'amministrazione comunale si è costituita in questo secondo giudizio, rilevando, per quanto riguarda la prescrizione n. 3, che la stessa doveva essere intesa quale clausola di mero stile, come tale non condizionante

la sanatoria concessa, mentre per quanto riguarda la clausola n. 5, dando atto che nel prosieguo sono state comunque chieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni per le emissioni, la difesa resistente ha controdedotto evidenziando come la stessa richiesta di sanatoria fosse stata presentata al fine di regolarizzare le opere anche sotto il profilo ambientale, da cui la legittimità delle prescrizioni imposte.

Per quanto riguarda, invece, la vicenda relativa agli otto silos, per i quali già era stata respinta la sanatoria ordinaria ed è stato successivamente richiesto il condono ex L. 326/2003, quest' ultima istanza è stata respinta con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico del Comune datato 3.8.2006, n. 19421, in considerazione dell'impossibilità di sanare gli abusi in applicazione del disposto di cui all'art. 32, commi 26 e 27 della legge 326/2003, trattandosi di abusi realizzati in area già soggetta a vincolo, in contrasto con le disposizioni urbanistiche vigenti (art. 85 n.t.a.) ed in ogni caso non rientranti nell'ambito delle tipologie di abusi "minori", di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1.

Conseguentemente, la ricorrente società agricola proponeva avverso il diniego di condono un nuovo ricorso, rubricato al N.R.G. 2552/2006, così come riportato in epigrafe, a sua volta articolato nei seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 32 della legge 326/03; eccesso di potere per travisamento del fatto, erroneità dei presupposti e contraddittorietà, trattandosi di opere che per tipologia sono riconducibili a quelle individuate con i nn. 4,5,6 dell'Allegato 1, come tali suscettibili di condono anche se realizzate in ambiti vincolati.

Per altro verso parte istante, invocando una lettura più favorevole della norma, alla luce della sopravvenuta normativa regionale n. 21/2004, in base alla quale le opere non valutabili in termini di volume sono suscettibili di sanatoria edilizia anche se realizzate in epoca successiva all'imposizione del vincolo, ha prospettato un'applicazione estensiva, sulla base del principio del favor rei, della normativa regionale sopravvenuta, in modo tale da rafforzare la tesi della piena condonabilità degli abusi, trattandosi di opere non rilevanti in termini di volume.

- Eccesso di potere per violazione dell'art. 32 già richiamato ed eccesso di potere per erroneità del presupposto e carenza di motivazione, in quanto il divieto di condono riguarda solo gli interventi abusivi realizzati in ambiti soggetti a vincolo assoluto di inedificabilità.

- Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento di potere; illegittimità derivata, in quanto l'amministrazione, nel fare genericamente richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 85 delle n.t.a., è comunque incorsa nei vizi denunciati, avendo erroneamente configurato i silos quali opere in contrasto con la disposizione delle n.t.a., trattandosi in realtà di manufatti al servizio dell'attività di allevamento, qualificabili come interventi edilizi minori di dotazione tecnologica, a carattere accessorio e pertinenziale, indispensabili per l'esercizio dell'attività.

L'amministrazione comunale si è costituita anche in questo nuovo giudizio, contestando la tesi difensiva di parte ricorrente sotto ogni profilo denunciato, ribadendo la rilevanza delle opere realizzate, in particolare i silos, sotto il profilo urbanistico edilizio e l'impossibilità

della loro condonabilità sulla base del disposto dell'art. 32 della legge 326/03, anche se trattasi di ambito soggetto vincolo relativo e non assoluto.

In prossimità dell'udienza di trattazione entrambe le difese hanno provveduto a precisare le rispettive conclusioni per ciascuno dei tre ricorsi proposti.

All'udienza del 12 febbraio 2014 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

La complessa ed articolata vicenda che ha indotto gli odierni ricorrenti alla proposizione dei ricorsi in oggetto, di cui il primo, n.2773/02 integrato da plurimi motivi aggiunti - di cui sin d'ora si dispone la riunione ai fini della loro trattazione congiunta, essendo evidente la loro connessione soggettiva ed oggettiva - è già stata ampiamente descritta in fatto, anche nella successiva evoluzione della vicenda, sia per quanto riguarda la sanatoria degli aspiratori sia per quanto riguarda il diniego di condono dei silos: conseguentemente verranno esaminati i gravami e le censure con essi dedotte secondo l'ordine con il quale sono state proposte.

Con riguardo al ricorso principale, ritiene il Collegio che le doglianze non possano trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.

Premesso che, per quanto riguarda la delibera consiliare n. 36/2002, trattasi di una delibera di manifestazione di indirizzi che l'amministrazione all'epoca ha inteso formulare per la corretta gestione delle aree comunali di particolare pregio sotto il profilo storico e paesaggistico ambientale – quale è, pacificamente, l'ambito nel quale è

inserita l'attività di allevamento intensivo gestita dall'azienda ricorrente - e che trattasi pur sempre di determinazioni che rientrano nell'ambito della gestione del territorio, particolarmente pregevole, e che, indipendentemente dal recepimento formale, comunque debbono tenere conto delle direttive contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 7949/89, è possibile in primo luogo osservare come la suddetta delibera n. 36/02, così come le delibere consiliari n. 36 e 37 del 2002, rispettivamente di adozione ed approvazione della variante ex art. 50 della L.r. 61/85, non appaiano viziate sotto il profilo dello sviamento per uso distorto del potere di organizzazione del territorio, che, secondo l'assunto difensivo di parte ricorrente, sarebbe stato impiegato per finalità diverse da quelle strettamente urbanistiche, sostanzialmente riconducibili alla volontà di limitare o addirittura impedire lo svolgimento dell'attività agricola gestita dalla società Mazzacavallo.

Invero, le modifiche apportate all'art. 85 delle n.t.a., che già evidenziava sottozone di particolare pregio suscettibili di particolare cura e tutela, non solo hanno interessato ambiti che non si esauriscono in quello di interesse della ricorrente, ma sono in primo luogo indirizzate ad impedire i nuovi insediamenti, proprio al dichiarato ed insindacabile fine di non pregiudicare ulteriormente lo stato delle aree ritenute degne di protezione.

Detto obiettivo, non censurabile in questa sede, né oggettivamente affetto da alcun vizio di illogicità o sviamento, non appare peraltro direttamente lesivo degli interessi della ricorrente, che opera comunque in tali ambiti, per cui il divieto di nuovi insediamenti non la riguarda.

Né, per altro verso, con riguardo alla prescrizione per cui, per gli insediamenti esistenti, sono stati vietati interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, così pregiudicando eventuali futuri ampliamenti, la decisione dell'amministrazione comunale appare viziata da sviamento di potere, non potendosi censurare sotto tale profilo la volontà di contenere, sempre nell'ottica di assicurare la tutela di ambiti pregevoli, la presenza di insediamenti che, per loro caratteristiche oggettive ed incontestabili (si tratta infatti di un allevamento intensivo di suini, industria insalubre di prima classe, situato in zona impropria), possono comunque determinare una compromissione dei suddetti ambiti.

Quanto poi alle ulteriori censure dedotte con il ricorso introduttivo, non è ravvisabile la violazione delle disposizioni normative in materia di partecipazione procedimentale, trattandosi di atti che hanno valenza generale e regolamentare, se non addirittura di mero indirizzo, che, al di là delle pur legittime preoccupazioni della ricorrente, non investono direttamente la posizione di un singolo amministrato, riconducendosi alla disciplina di più ambiti del territorio comunale, così come ben individuati negli atti impugnati (sottozone E2/A, E2/B, E2/C), da cui l'applicabilità del principio di ordine generale dettato dall'art. 13 della legge 241/90.

Né può assumere rilievo la denunciata violazione della normativa regionale di cui alla L.r. 24/85, trattandosi di censura dedotta in termini del tutto generici, senza alcuna specifica indicazione delle violazioni rilevate.

Da ultimo, non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità con riguardo alla denunciata brevità della tempistica con la quale sono state deliberate

l'adozione e l'approvazione della variante, essendo evidente che, trattandosi di variante semplificata, interessante una modifica delle n.t.a per ambiti particolari, senza oggettive complessità, l'iter poteva essere caratterizzato da giustificata celerità.

Ne consegue la reiezione di tutte le doglianze dedotte con il ricorso principale.

Passando quindi all'esame dei primi motivi aggiunti, si ritiene di poter superare l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa resistente, atteso che, sebbene si tratti dell'impugnazione di atti autonomi, interessanti la particolare posizione dell'azienda ricorrente e le condizioni di salubrità ed igiene dell'insediamento, quindi astrattamente svincolati dalle tematiche oggetto degli atti gravati con il ricorso introduttivo, appare al Collegio indubitabile il collegamento logico fra le due questioni, in quanto le contestazioni circa la persistenza dell'insediamento, opportunamente assistito da sistemi di contenimento delle emissioni odorigene, sono oggettivamente connesse all'eventuale esecuzione di interventi di miglioramento degli impianti esistenti, i quali potrebbero risultare inibiti proprio per effetto delle limitazioni introdotte, per gli insediamenti esistenti, dalla nuova formulazione dell'art. 85 n.t.a.

Esaminando, quindi, le specifiche censure dedotte avverso l'ordinanza n. 49/2002, con la quale è stata imposta l'esecuzione di idonee rilevazioni per le emissioni nocive, con presentazione di un apposito progetto per il ricambio dell'aria, ritiene il Collegio che, così come già anticipato in sede cautelare, possa ritenersi fondato, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza, il motivo con il quale è stata denunciata la

violazione dei presupposti e delle condizioni dettate dall'art. 50 del D.lgs. 267/00 per l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente.

Invero, premesso che l'impugnata ordinanza costituisce il seguito di altro precedente provvedimento, ordinanza n. 30 del 12.10.2001, con la quale, in considerazione della natura di industria insalubre di prima classe dell'insediamento e della presenza di emissioni odorigene, erano stati sollecitati interventi di abbattimento delle emissioni, con la presentazione di un progetto per un impianto di aspirazione che ne assicurasse il contenimento e che a tale riguardo la ricorrente non aveva sollevato alcuna opposizione, presentando un progetto che tuttavia non è stato ritenuto sufficiente ed adeguato dall'amministrazione, soprattutto in considerazione delle osservazioni formulate dall'ARPAV e dalla CTPA, è altresì oggettivo che, proprio per il tenore dell'ordinanza impugnata e il suo specifico contenuto, tale provvedimento non poteva essere assunto dal Sindaco ai sensi e sulla base dei presupposti di cui all'art. 50 D.lgs. 267/00.

Lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente è, come noto, uno strumento particolare di tutela che, eccezionalmente ed in presenza di condizioni di urgenza ed indifferibilità dei rimedi da adottare, è demandato al Sindaco, anziché, in via ordinaria, all'organo amministrativo, a maggior riprova dell'eccezionalità del mezzo utilizzato e dell'impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento.

Essendo evidente, se non altro proprio in considerazione dell'organo che ha adottato l'ordinanza, che il provvedimento è stato assunto ai sensi del richiamato art. 50, ne discendono i profili di illegittimità

denunciati da parte ricorrente, proprio sulla base dell'insussistenza delle condizioni di contingibilità ed urgenza che dovevano giustificare il provvedimento.

La stessa ricostruzione degli avvenimenti pregressi e delle proposte progettuali per l'abbattimento degli odori, così come presentate dalla ricorrente e poi non ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, confermano l'insussistenza delle condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, quale rimedio straordinario, in alternativa agli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

La necessità di presentare nuove proposte progettuali e di effettuare nuove analisi non costituiva quindi il presupposto per richiedere tali adempimenti mediante un'ordinanza di tal specie, la quale, per definizione, non solo ha come presupposto la presenza di un pericolo imminente per la salute pubblica (in questo caso non evidenziato se non in termini generici, con riferimento alla natura di industria insalubre di prima classe dell'insediamento, tanto da sollecitare la presentazione di un nuovo progetto, dopo aver peraltro concesso in precedenza una proroga ai termini assegnati con la prima ordinanza), ma presuppone che gli effetti debbano prodursi nell'immediato, circostanza questa che, oggettivamente, proprio tenuto conto delle prescrizioni impartite, non sussiste nel caso in esame, essendo state ordinate attività destinate a spiegare indefinitamente effetti nel tempo e soprattutto subordinate ad un nuovo e successivo esame delle proposte progettuali da parte dell'amministrazione.

Ribadito quindi, come da costante interpretazione, che l'ordinanza sindacale ex art. 50 D. Lgs. n. 263 del 2000 deve contenere specifica

motivazione circa la sussistenza, in concreto, degli elementi giustificativi dell'esercizio del potere, con indicazione dell'istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto considerati, posto che il relativo potere presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, riguardo a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, alle quali sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (v. T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22/9/2011 n. 1409), la situazione di fatto così come rappresentata nel provvedimento impugnato non è riconducibile a tali presupposti, non essendo state evidenziate condizioni di immediato pericolo e soprattutto l'impossibilità di far fronte ai disagi rappresentati con i mezzi ordinari.

Per detti assorbenti considerazioni, ritenuto che le ulteriori doglianze svolte, sempre sotto il profilo procedimentale, con riguardo agli atti già impugnati con il ricorso principale non sono sufficienti a modificare il giudizio di legittimità di tali atti come sopra espresso, i motivi aggiunti vanno accolti limitatamente all'annullamento dell'ordinanza n. 49/2002.

Con la proposizione dei secondi motivi aggiunti, è stata poi denunciata l'illegittimità dell'ordinanza n. 49/2003, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del Comune ha ritenuto di disattivare gli impianti di aspirazione forzata installati nel fabbricato "E", in applicazione e sulla base dei presupposti di cui all'art. 217 T.U.LL.SS

Anche in questo caso, nel provvedimento impugnato è stata ripercorsa tutta la vicenda che ha caratterizzato la presenza dell'allevamento nel centro abitato, presenza che, date le indubbie caratteristiche dell'attività di allevamento ivi praticata, avevano provocato l'insorgere di numerose lamentele da parte degli abitanti per le emissioni odorigene.

La situazione, che già aveva determinato l'amministrazione a richiedere un progetto di abbattimento degli odori e che aveva dato luogo all'ordinanza sindacale n. 49/02, di cui ai primi motivi aggiunti, ha quindi determinato il Dirigente ad assumere nel 2003 il nuovo provvedimento, con il quale, rilevato che i 18 aspiratori installati non assicuravano un adeguato trattamento ed abbattimento delle emissioni odorigene, stante la persistenza di una soluzione progettuale valutata non adeguata dalle autorità competenti, riteneva di imporre, ai sensi dell'art. 217, la disattivazione dei 18 aspiratori.

Ritiene il Collegio che, esaminate le censure dedotte avverso tale provvedimento, sia ancora una volta assorbente e dirimente rispetto ad ogni ulteriore censura dedotta, il denunciato vizio di incompetenza, questa volta del Dirigente, ad assumere tale tipo di ordinanza.

Sul punto la difesa dell'amministrazione, che pacificamente ha confermato che trattasi di un provvedimento assunto ai sensi del richiamato art. 217, ha sostenuto che la competenza attribuita al Sindaco dalla norma, ormai risalente nel tempo, sarebbe stata devoluta al Dirigente per effetto della riforma "Bassanini", che ha distinto fra competenze di carattere politico e competenze di carattere amministrativo, di modo che nel caso di specie legittimamente è stato il Dirigente, organo amministrativo, ad assumere il provvedimento contestato.

L'assunto, tuttavia, non merita di essere condiviso, stante la piena vigenza della specifica disposizione di cui all'art. 217 del T.U.LL.SS. che assegna al Sindaco i poteri di intervento in materia di igiene e sanità pubblica.

L'art. 217 del testo unico della leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone infatti che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno".

Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è infatti titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 16 dicembre 1997, n. 1754).

Presupposto per l'esercizio di siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l'ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente a seguito di attenta ed approfondita istruttoria.

Peraltro, come osservato dalla difesa istante, di detta competenza attribuita al Sindaco era ben consapevole la stessa amministrazione, quando proprio in occasione della deliberazione n. 36/2002 ha dettato gli indirizzi per la tutela del proprio territorio agricolo al fine dell'individuazione delle aziende che ricadono in zona impropria, demandando al Sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti ai sensi

degli artt. 216 e 217 T.U.L.L.SS., oltre a quelli ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/00, laddove se ne verificasse la necessità.

Ne consegue che, ritenuta la fondatezza del primo motivo, assorbite le ulteriori censure, anche i motivi aggiunti proposti avverso l'ordinanza dirigenziale n. 49/2003 sono meritevoli di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Con il terzo gruppo di motivi aggiunti, parte istante ha quindi sottoposto all'esame del Collegio gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione intimata ha assunto, questa volta sulla base di valutazioni strettamente edilizie, relativamente ad una serie di abusi rilevati a seguito dei sopralluoghi effettuati.

Per tali interventi, così come dettagliatamente ivi descritti, asseritamente abusivi in quanto realizzati in assenza di concessione edilizia e privi dell'autorizzazione ambientale, veniva quindi notificata l'ordinanza n. 43 del 17.7.2003, con la quale, contestati gli abusi, veniva imposta la sospensione dei lavori.

Faceva quindi seguito il provvedimento n. 17870 del 7.8.2003, con il quale in risposta all'istanza presentata dall'Azienda al fine di conseguire la sanatoria per quanto specificatamente riguardava l'installazione degli otto silos, l'amministrazione si determinava in senso sfavorevole, non rilevando la doppia conformità, tenuto conto della necessità di conseguire per dette opere il permesso di costruire ed essendo inibita, ai sensi dell'art. 85 n.t.a., nella sottozona E2/B "Parco Agro fluviale", l'esecuzione di interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione.

Faceva quindi seguito l'ordinanza n. 45/2003, con la quale veniva ordinata la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Preliminarmente va dato atto, come concordemente riconosciuto da entrambe le difese, che l'interesse di parte istante risulta sostanzialmente concentrato sul solo diniego di sanatoria per gli otto silos, atteso che:

per quanto riguarda la copertura del "paddock" essa risulta già rimossa a suo tempo dall'azienda;

i raffrescatori, già aventi carattere stagionale ed amovibile, risultano anch'essi da tempo rimossi;

per quanto riguarda la presenza dei tre serbatoi GPL, questi risultavano erroneamente inseriti nelle opere contestate, essendo stati regolarmente autorizzati dal Comune sin dal 1995 (C.E. n. 5023/95);

per quanto riguarda i camini, la stessa difesa del Comune ha ammesso che trattasi di opere non soggette a concessione, non sanzionabili con l'ordine di demolizione.

Ciò premesso, considerato che l'ordinanza di sospensione lavori ha comunque perduto efficacia per decorrenza dei termini e che in parte le opere sono state spontaneamente rimosse, da cui l'improcedibilità in parte qua dei motivi aggiunti, il Collegio deve in primo luogo dare atto dell'illegittimità dell'ordine di demolizione dei due camini, essendo stato riconosciuto dalla stessa amministrazione che trattavasi di opere non necessitanti della concessione edilizia.

Resta quindi da esaminare la vicenda relativa agli otto silos che la ditta utilizza per lo stoccaggio e la distribuzione del mangime, consistenti in manufatti in vetroresina, poggianti su platea in calcestruzzo, addossati

alle stalle e messi in comunicazione con queste attraverso nastri trasportatori per consentire l'alimentazione del bestiame.

Il diniego di sanatoria opposto per tali opere (dato atto che successivamente per i medesimi abusi è stata presentata istanza di condono, nuovamente denegata dal Comune, a sua volta oggetto del terzo ricorso indicato in epigrafe) è stato formulato dall'amministrazione sulla base della ritenuta necessità, per tale tipologia di opere, del permesso di costruire, trattandosi di interventi di trasformazione del territorio, peraltro soggetto a tutela, come tali comunque inibite sulla base della già contestata disposizione di cui all'art. 85 n.t.a., che per la sottozona E2/B non consente interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.

Di conseguenza, non sussistendo il requisito della cd. doppia conformità, la sanatoria è stata denegata.

La difesa istante con i terzi motivi aggiunti ha contestato il presupposto su cui si fonda il diniego della sanatoria, riconducendo i silos ad opere precarie, amovibili, pertinenziali rispetto alle stalle e comunque assimilabili agli impianti tecnologici al servizio della produzione, come tali non assoggettabili a permesso di costruire e quindi non ricadenti nel divieto di cui all'art. 85 n.t.a. e comunque alla sanzione demolitoria.

Ancora una volta, considerate le ragioni per le quali non è stata concessa la sanatoria, la difesa istante ha rinnovato le doglianze già dedotte con il ricorso n. 2773/2002 avverso l'art. 85 delle n.t.a. ed ai limiti con esso introdotti per eventuali interventi edificatori, eccedenti la manutenzione ordinaria, in area agricola E2/B.

L'esatta configurazione della natura dei silos assume quindi rilevanza ai fini della possibilità della loro sanatoria, con riguardo al requisito della doppia conformità, ed al contempo per l'eventuale irrogazione della sanzione, diversa dalla demolizione, per l'abuso non sanato.

Ribadita l'infondatezza delle censure dedotte avverso l'art. 85 n.t.a., considerata la già rilevata specificità delle prescrizioni adottate al fine di tutelare l'ambito particolare protetto, inibendo per l'esistente ulteriori interventi, coerentemente con il generale divieto di nuovi insediamenti, ritiene il Collegio che non sia rinvenibile nei silos la pretesa natura di opere precarie e/o pertinenziali, sebbene teoricamente amovibili, prive di autonoma utilizzabilità ed inidonee ad alterare lo stato dei luoghi in ragione delle loro modeste dimensioni.

Invero, a prescindere dalle caratteristiche costruttive e di impiego dei silos, essi rappresentano, complessivamente intesi (trattasi di otto strutture su basamento in calcestruzzo), una considerevole trasformazione del territorio, essendo strettamente e funzionalmente ancorati all'edificio cui accedono, poggiando su una platea di calcestruzzo (come confermato in occasione dell'istanza di condono successivamente presentata ed anche dalla difesa istante in occasione della presentazione del terzo gravame, avverso il diniego di condono dei medesimi silos), comportando all'evidenza un intervento di trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante e quindi soggetto a permesso di costruire, in quanto opere sicuramente eccedenti la manutenzione ordinaria.

Rientrano invero nella nozione giuridica di costruzione, costituente modifica del territorio comunale per la quale occorre il permesso di

costruire, tutti quei manufatti che, non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, come nella specie, ove trattasi di silos prefabbricati, poggianti su platea di calcestruzzo e collegati alle stalle da sistemi di trasporto del mangime.

Né è possibile ricondurre i silos ad impianti tecnologici, non essendo destinati ad ospitare alcun impianto di natura tecnologica, non potendo quindi essere esclusi, quale volume tecnico, dall'obbligo del rilascio del permesso di costruire, né a mere pertinenze, che per essere tali, ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, debbono essere privi di autonomia rispetto ad altra costruzione, circostanza non sussistente nel caso di specie vista la funzione dei silos, impiegati per lo stoccaggio, oltre alla distribuzione, del mangime per gli animali.

In conclusione, per quanto riguarda specificamente i silos va ritenuta l'infondatezza dei motivi aggiunti, trattandosi di opere che necessitavano del permesso di costruire, che hanno dato luogo ad interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, come tali inibite dall'art. 85 n.t.a. e sanzionabili con la demolizione e rimessione in pristino.

Pertanto, riassumendo, con riguardo al ricorso n.r.g. 2773/2002, i terzi motivi aggiunti vanno in parte dichiarati improcedibili per quanto attiene all'ordinanza di sospensione ed alle opere già rimosse e/o riconosciute come già autorizzate dall'amministrazione; vanno accolti limitatamente all'imposta sanzione demolitoria per quanto riguarda i camini; infine, vanno respinti per quanto riguarda la mancata sanatoria dei silos.

Tenuto conto dell'esito della controversia e della tutela cautelare immediatamente concessa con riguardo alle ordinanze impugnate, qui annullate, non si ritiene sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza risarcitoria, così come formulata in occasione della proposizione del ricorso principale.

Passando quindi ad esaminare gli altri due ricorsi proposti dall'azienda in epoca successiva ed interessanti gli ulteriori sviluppi della vicenda relativa all'insediamento, va in primo luogo esaminato il ricorso n. 1648/2004, con il quale viene denunciata in parte qua l'illegittimità del provvedimento n. 8361/2004 che ha concesso la sanatoria per i 18 aspiratori e specificamente nella parte in cui sono state tuttavia inserite due prescrizioni, ai nn. 3 e 5 del dispositivo, che parte istante ritiene, come ampiamente denunciato in ricorso, illegittime.

Il Collegio deve in primo luogo dare atto di quanto dichiarato dalla stessa difesa del Comune, per quanto riguarda la prescrizione di cui al punto 3, il quale ha riconosciuto che la stessa non ha alcuna valenza impositiva di particolari adempimenti, trattandosi di mera clausola di stile.

Per quanto, invece, riguarda la prescrizione n. 5, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.

Con la contestata prescrizione, inserita nell'ambito di un procedimento volto a valutare la sanabilità sotto il profilo edilizio degli aspiratori già installati dalla ricorrente, è stato richiesto di acquisire il parere favorevole dell'A.R.P.A.V. e della Provincia di Venezia, con l'evidente

finalità di assicurare la loro conformità a parametri di carattere specificatamente igienico-sanitario.

Orbene, escluso che l'istanza presentata dalla ricorrente avesse anche valenza ambientale, come sostenuto dalla difesa del Comune, in quanto all'epoca dei fatti per le industrie insalubri di prima classe non era necessario acquisire la specifica autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88 e sue modifiche ed integrazioni (così come confermato dalla stessa A.R.P.A.V. in occasione del parere reso in data 28.6.2002, la quale ha specificato che per tale tipologia di impianti, che detta autorità stava valutando in occasione della predisposizione del progetto di abbattimento delle emissioni odorigene da parte della ricorrente, così come richiesto con l'ordinanza n. 30/2001, non era necessaria una specifica autorizzazione, non essendo misurabili 'a camino' le emissioni di cui trattasi) è evidente come sia privo di fondamento il presupposto sulla base del quale la difesa resistente pretende di giustificare l'inserimento di una prescrizione avente finalità esulanti dai profili strettamente edilizi.

Premesso che, ad ogni buon conto, non assumono alcuna rilevanza i fatti succedutisi e cioè la successiva richiesta ed acquisizione da parte della ricorrente delle autorizzazioni, considerato che ovviamente si tratta di atti richiesti successivamente sulla base della normativa (D. lgs. n. 152/2006) sopravvenuta rispetto all'epoca in cui è stata rilasciata la sanatoria dei 18 camini, l'inserimento di tale prescrizione nel provvedimento di rilascio della sanatoria edilizia risulta illegittimo, in quanto condizionante il rilascio del permesso edilizio in sanatoria per

profili del tutto estranei ai presupposti ed alle condizioni, si ripete, di carattere edilizio, che attengono al rilascio del titolo.

Per le stesse ragioni, del tutto in conferente risulta l'inciso in essa contenuto circa il successivo rilascio del certificato di agibilità, essendo profilo che non incide direttamente sul rilascio della sanatoria edilizia, interessando diversi e successivi adempimenti.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso n. 1648/04 per quanto riguarda le due prescrizioni contestate, di cui va disposto l'annullamento.

Passando, infine, all'esame del successivo diniego di condono, opposto per gli otto silos ed oggetto del terzo ricorso, n.r.g.2552/2006, il Collegio osserva quanto segue.

Premesso quanto già osservato in precedenza circa la legittimità delle disposizioni introdotte, per effetto della variante, con le modifiche apportate all'art. 85 delle n.t.a. e quindi al divieto in essa contemplato circa l'esecuzione di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria o più in generale di nuove opere negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico ambientale, quale è la zona nella quale opera l'azienda ricorrente (E2/B – Parco Agro Fluviale), il diniego opposto, basato sul dettato di cui all'art. 32, comma 27 lettera d) della legge 326/03, appare del tutto immune dai vizi denunciati.

Ribadite le considerazioni già svolte in occasione del diniego di sanatoria circa le caratteristiche dei silos e quindi la loro non riconducibilità ad abusi di carattere minore, trattandosi di opere abusive che per caratteristiche e dimensioni hanno determinato una trasformazione del territorio, in un ambito già soggetto a vincolo ed in

contrasto con le disposizioni urbanistiche vigenti, è inevitabile concludere nel senso della legittimità del diniego opposto.

L'art. 32 comma 27 lett. d) L. 24 novembre 2003 n. 326 consente, come noto, la sanatoria delle opere abusive realizzate su aree vincolate soltanto in due ipotesi da tenere disgiunte, costituite dalla realizzazione delle opere stesse prima dell'imposizione dei vincoli e dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

E' possibile quindi ottenere la sanatoria ai sensi della legge n. 326 cit. delle opere abusive anche se realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art. 32 comma 27 lett. d), della predetta legge n. 326, e cioè che non si tratti di opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo abilitativo, e che risultino conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ferma restando, in ogni caso, la non condonabilità degli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta.

Non sussistono quindi gli ulteriori vizi denunciati, non essendo stata messa in dubbio dall'amministrazione la teorica condonabilità degli abusi in ambiti soggetti a vincolo relativo e non assoluto, essendo stati correttamente individuati gli impedimenti che, sulla base della più volte ricordata disciplina del condono, hanno giustificato il diniego.

Né, per altro profilo, è possibile invocare la successiva normativa regionale, atteso che, per espressa disposizione contenuta proprio nella legge regionale n. 21/2004, art. 2, comma 2, lettera a), le istanze

presentate sino alla data del 7 luglio 2004 - quale è quella della ricorrente, antecedente a tale data - sono disciplinate esclusivamente in base alla normativa statale, quale è stata appunto applicata nel caso in esame.

Per detti motivi anche il terzo ricorso, n.2552/06, proposto avverso il diniego di condono, deve essere respinto.

La complessità della controversie e delle questioni trattate impone la compensazione fra le parti delle spese di lite per tutti e tre i gravami proposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe e così riuniti, per tutte le motivazioni sopra espresse, dispone quanto segue:

con riguardo al ricorso n. 2773/2002, respinge il ricorso principale, anche con riguardo alla richiesta risarcitoria; accoglie i primi motivi aggiunti, limitatamente all'annullamento dell'ordinanza n. 49/2002; accoglie i secondi motivi aggiunti, limitatamente all'annullamento dell'ordinanza n. 49/2003; quanto, infine, ai terzi motivi aggiunti, ne dichiara in parte l'improcedibilità per quanto attiene all'ordinanza di sospensione, n.45/2003, ed alle opere già rimosse e/o riconosciute come già autorizzate dall'amministrazione; li accoglie limitatamente all'imposta sanzione demolitoria per quanto riguarda i camini; li respinge per quanto riguarda la mancata sanatoria dei silos;

con riguardo al ricorso n. 1648/2004, lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato, con specifico riferimento alle prescrizioni nn. 3 e 5 ;

con riguardo al ricorso n. 2552/2006, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio, per ciascuno dei ricorsi proposti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)